



# **CITTA' DI FOSSACESIA**

**PROVINCIA DI CHIETI**



## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**n. 51 del 25/10/2011**

**modificato con delibera di Consiglio Comunale**

**n. 43 del 26/11/2013**

**entrato in vigore il 18/12/2013**

## **Regolamento Consulta delle Associazioni**

### ***Art. 1***

#### ***Oggetto e finalità del regolamento***

1. Il Comune di Fossacesia riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.
3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

### ***Art. 2.***

#### ***Albo delle Associazioni***

1. E' istituito presso il Comune di Fossacesia l'Albo delle Associazioni.
2. All'Albo sono iscritte le Associazioni che presentano istanza e che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) svolgono attività culturali, di diffusione dello sport dilettantistico o giovanile, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, di volontariato sociale, di impegno civile e di tutela e promozione dei diritti umani;
  - b) Hanno sede sociale e operativa in Fossacesia;
  - c) Perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a principi di democrazia, trasparenza e partecipazione;
  - d) non perseguono finalità di lucro;
3. L'Albo delle Associazioni è pubblico.

### ***Art. 3***

#### ***Iscrizione all'Albo***

1. L'iscrizione all'Albo è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata a seguito di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione nei termini previsti dall'apposito avviso pubblico diffuso dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni richiedenti sono tenute a presentare la seguente documentazione:
  - a) Copia dell'Atto Costitutivo;
  - b) Copia dello Statuto delle Associazioni, dal quale risulti che la stessa non opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
  - c) Dati Anagrafici del Rappresentante Legale;
  - d) Le associazioni che chiedono di essere iscritte per la prima volta, sono obbligate a stilare una relazione dettagliata sulle attività realizzate in passato e quelle da realizzare nell'anno successivo. Se l'associazione richiedente non ha ancora avuto la possibilità di realizzare attività, perché neo costituita, è sufficiente una relazione dettagliata sulle attività da realizzare in futuro.
2. Vengono iscritte all'Albo delle Associazioni, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali e nazionali, a condizione che abbiano la propria sede nel territorio di Fossacesia o vi svolgano documentate e significative attività.
3. Vengono altresì iscritti di diritto nell'Albo delle Associazioni, qualora lo richiedano espressamente, gli organismi associativi di secondo grado (reti di associazioni, comitati) costituiti a maggioranza da

Associazioni iscritte all'Albo, a condizione che abbiano la propria sede nel territorio di Fossacesia o che vi svolgano documentate e significative attività.

4. Le domande di iscrizione sono esaminate da una Commissione di valutazione nominata dal Sindaco, che potrà essere anche individuata all'interno di una commissione consiliare preesistente. All'interno della commissione sarà presente anche il Presidente della Consulta delle Associazioni e un membro del Comitato Esecutivo della Consulta delle Associazioni, nominato dal Presidente.

5. Il diniego di iscrizione viene disposto dalla commissione qualora:

- a) L'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo Statuto Comunale;
- b) Vengano prodotti documenti falsi;
- c) La documentazione presentata risulti incompleta;

Per i casi di cui al punto "c" del precedente comma 5, la Commissione comunica al richiedente la motivazione dell'esclusione, fissando un termine di quindici giorni entro il quale presentare la documentazione mancante, trascorso il quale l'esclusione avrà effetto definitivo.

6. La domanda di iscrizione può essere nuovamente presentata da soggetti esclusi per le motivazioni di cui al punto "c" del precedente comma 5, non prima di dodici mesi dalla precedente domanda.

7. L'approvazione dell'elenco, sentito il parere della competente Commissione Consiliare è di competenza, è di competenza della Giunta Comunale.

8. L'Albo delle Associazioni viene aggiornato annualmente. La scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita dal Sindaco e diffusa mediante avviso pubblico almeno trenta giorni prima.

#### **Art. 4**

##### ***Agevolazioni, contributi e patrocini***

L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per:

a.) L'inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente: scheda informativa, calendario annuale delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale.

b.) Stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

2. per l'accesso ad interventi economici del Comune a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari, per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali, si rimanda al vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini.

3. Per il riconoscimento del patrocinio comunale, si rimanda al vigente regolamento comunale per la concessione dei patrocini. Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5**

##### ***Sospensione e cancellazione***

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, anche dietro segnalazione della Consulta, dalla Giunta Comunale, previa valutazione della Commissione Consiliare competente qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
- b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.

2. Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta Comunale, previa valutazione della Commissione Consiliare competente, le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- c) cessazione dell'attività;
- d) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla stessa.

## **Art. 6**

### **Consulta delle Associazioni**

1. E' costituita la Consulta delle Associazioni alla quale partecipano tutte le associazioni iscritte all'Albo, con il loro rappresentante legale o da una persona da questi formalmente delegata, purché iscritta all'associazione. La carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale è incompatibile con la rappresentanza nella consulta.
2. La Consulta persegue le seguenti finalità e compiti:
  - a) coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;
  - b) favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;
  - c) promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;
  - d) essere soggetto sociale di interlocuzione e di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni i cittadini le altre istituzioni del territorio e l'Ente Locale;
  - e) promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite all'ambito associativo
  - f) esercitare funzioni consultive su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione, nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza (ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale).
3. La Consulta avendo compiti di coordinamento, iniziativa, proposizione e pertanto può inviare al Sindaco e alla Giunta Comunale proposte di deliberazioni, petizioni, richieste e può svolgere autonomamente o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale sondaggi e consultazioni.

## **Art.7**

### **Il Presidente della Consulta**

1. La Consulta è presieduta da un Presidente eletto al proprio interno a scrutinio segreto, in prima votazione, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta e, in seconda votazione, a maggioranza assoluta.
2. Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Amministrazione e con le altre istituzioni o associazioni.
3. Il Presidente rimane in carica quattro anni.
4. Il Presidente decade dalla carica per dimissioni volontarie, per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. Il Presidente nomina all'interno della Comitato Esecutivo un Vice-Presidente e un Segretario.
6. Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e la rappresenta. In caso di assenza, impedimento o delega espressa, le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni di convocazione della Consulta e di presidenza delle riunioni sono demandate al Sindaco.
7. Il Presidente ha il diritto a partecipare, a quelle commissioni consiliari che sono particolarmente inerenti alle attività della Consulta e quindi alle associazioni.
8. Il Presidente ha diritto di accesso agli atti parificato a quello del consigliere comunale in materia di provvedimenti associativi

## **Art. 8**

### **Comitato Esecutivo**

1. La consulta costituisce un comitato esecutivo, composto da sette membri.
2. Il comitato esecutivo, eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto, dura in carica quattro anni.
3. All'interno del Comitato Esecutivo vengono individuati dal Presidente della Consulta un Vice-Presidente e un Segretario.
4. I componenti del comitato esecutivo hanno accesso agli atti dell'Amministrazione e possono essere invitati a partecipare alle commissioni consiliari quando si discutono temi rilevanti per le associazioni.

5. Il comitato esecutivo invia annualmente al Sindaco una dettagliata relazione sui problemi della partecipazione e dell'associazionismo.

6. In caso di vacanza di un componente del Comitato Esecutivo, di scioglimento dell'associazione di cui questi è rappresentante, o di assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte, la Consulta provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.

7. Possono partecipare alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, anche per fornire chiarimenti e spiegazioni sulle attività dell'Amministrazione Comunale, qualora richiesti.

8. Possono partecipare alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto, persone con competenze specifiche ed utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### **Art. 9**

##### ***Il Vice-Presidente***

1. Il Vice-Presidente della Consulta delle Associazioni, svolge tutte le funzioni di competenza del Presidente in caso di sua assenza.

#### **Art. 10**

##### ***Il Segretario***

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni e qualora fosse necessario, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta

2. Il Segretario provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione.

#### **Art. 11**

##### ***Riunioni della Consulta***

1. La consulta si riunisce di norma due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno la metà delle associazioni o il Presidente del Comitato Esecutivo.

2. Il Presidente della Consulta utilizza appositi canali di comunicazione, anche telematici, concordati all'interno della Consulta stessa, per informare i componenti con adeguato anticipo in merito a data, ora e luogo delle assemblee, nonché sugli argomenti in discussione, fornendo, qualora necessario, anche documentazioni aggiuntive per un'adeguata informazione dei partecipanti. Qualora sia richiesta la presenza del Sindaco, di Assessori o consiglieri Comunali, invia a questi formale invito secondo le modalità concordate, precisando gli argomenti all'ordine del giorno. Il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri invitati sono tenuti a confermare la propria presenza al Presidente della Consulta.

3. Per lo svolgimento delle assemblee, la Consulta può usufruire gratuitamente del Teatro Comunale o di altro luogo di proprietà del Comune ritenuto idoneo a tale scopo, previa verifica della disponibilità dei locali nelle date indicate.

#### **Art. 12**

##### ***Attività delle Associazioni e della Consulta***

1. La Consulta può formare gruppi di lavoro su interessi specifici e delegare propri rappresentanti negli organismi, nei comitati e nei gruppi di lavoro che ne prevedano la partecipazione. Può promuovere altresì iniziative di pubblica utilità, di solidarietà sociale, di promozione culturale curando l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di volontari appositamente individuati.

#### **Art. 13**

##### ***Rapporti con l'Amministrazione Comunale.***

1. Il Sindaco, o un Assessore da esso delegato, in occasione della presentazione delle linee programmatiche di bilancio illustra alla consulta le linee generali di programmazione economica,ricevendone eventuali suggerimenti e proposte.

2. La Consulta delle Associazioni si impegna a promuovere fattivamente l'adesione dei cittadini agli strumenti di democrazia partecipativa previsti dall'Amministrazione, quali il Bilancio Partecipativo ed il Forum Ambiente, alle campagne di sensibilizzazione su particolari tematiche individuate dall'Amministrazione, alle assemblee pubbliche.

3. La consulta delle Associazioni e l'Amministrazione Comunale definiranno strumenti e forme per il funzionamento del comitato esecutivo della consulta medesima.